



Parte seconda - N. 150

Anno 45

24 giugno 2014

N. 177

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

2

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (MODENA)

52

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

STATUTO

Statuto della Provincia di Forlì-Cesena. Modifica dell'art.26 in merito alla composizione della Giunta provinciale



Provincia di Forlì-Cesena

STATUTO

Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 15/11/2001 con deliberazione n.58137/115
pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/11/2001 al 20/12/2001.
Modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.32856/77 del 05/05/2005
pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/05/2005 al 16/06/2005
Modificato con deliberazione di Consiglio n. 187/96623 del 18/10/2010
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/10/2010 al 27/11/2010
Modificato con deliberazione di Consiglio n. 52106/60 del 29/05/2014
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/06/2014 al 04/07/2014

INDICE

TITOLO I	- DISPOSIZIONI GENERALI	
CAPO I	La Provincia	
Art. 1	Principi fondamentali	Pag. 1
Art. 2	Elementi distintivi	Pag. 2
Art. 3	Metodo di governo .	Pag. 3
Art. 4	Norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente	Pag. 4
Art. 5	Rapporti con altri Enti	Pag. 4
Art. 6	Partecipazione popolare	Pag. 4
CAPO II	I circondari	
Art. 7	Ambiti territoriali	Pag. 5
Art. 8	Finalità e compiti	Pag. 5
Art. 9	Conferenza circondariale dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane	Pag. 6
TITOLO II	- ORGANI DELLA PROVINCIA	
CAPO I	Ordinamento	
Art. 10	Organi	Pag. 7
CAPO II	Il Consiglio Provinciale	
Art. 11	Ruolo	Pag. 8
Art. 12	Funzioni	Pag. 8
Art. 13	Regolamento del Consiglio	Pag. 8
Art. 14	Presidenza del Consiglio e convocazione	Pag. 8
Art. 15	Insediamiento del Consiglio - nomina della Giunta - Programma di governo	Pag. 9
Art. 16	Pubblicità delle sedute	Pag.10
Art. 17	Validità delle sedute e delle deliberazioni	Pag.10
Art. 18	Assistenza alle sedute	Pag.10
Art. 19	I consiglieri	Pag.11
Art. 20	Pubblicità delle spese elettorali	Pag.11
Art. 21	Consigliere anziano	Pag.12
Art. 22	Gruppi consiliari	Pag.12
Art. 23	Commissioni consiliari	Pag.12
Art. 24	Conferenza dei Capi Gruppo	Pag.13
CAPO III	La Giunta Provinciale	
Art. 25	Competenze	Pag.14
Art. 26	Composizione	Pag.15

Art. 27	Determinazione degli incarichi	Pag.15
Art. 28	Funzionamento	Pag.15
Art. 29	Decadenza e cessazione dalla carica di Assessore	Pag.15
Art. 30	Pubblicazione delle deliberazioni	Pag.16
CAPO IV	Il Presidente	
Art. 31	Il Presidente della Provincia	Pag.17
Art. 32	Delega di funzioni	Pag.17
Art. 32bis	Mozione di sfiducia	Pag.18
TITOLO III	PARI OPPORTUNITA'	
Art. 33	Commissione per le Pari opportunità	Pag.19
Art. 34	Pari opportunità nella formazione degli organi collegiali	Pag.19
TITOLO IV	GLI UFFICI ED I SERVIZI	
CAPO I	L'ordinamento e l'organizzazione	
Art. 35	Ordinamento	Pag.20
Art. 36	Organizzazione	Pag.20
Art. 37	Il regolamento	Pag.20
Art. 38	Collaborazioni esterne	Pag.20
CAPO II	La Segreteria Generale	
Art. 39	Il Segretario Generale	Pag.21
Art. 40	Il Vice Segretario Generale	Pag.21
Art. 40bis	Sostituzione del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale	Pag.22
CAPO III	La Dirigenza	
Art. 41	Il Direttore Generale	Pag.23
Art. 42	Ruolo	Pag.23
Art. 43	Attribuzioni e responsabilità	Pag.23
Art. 44	Copertura di posti dirigenziali	Pag.24
TITOLO V	I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI	
CAPO I	La gestione dei servizi pubblici provinciali	
Art. 45	Disposizioni generali	Pag.25
Art. 46	Gestione in economia	Pag.25
Art. 47	Concessione a terzi	Pag.26
Art. 48	Aziende speciali	Pag.26
Art. 49	Istituzioni	Pag.27

Art. 50	Le società per azioni	Pag.28
Art. 50bis	Società per azioni con partecipazione minoritaria enti locali	Pag. 28
Art. 50ter	Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e Convenzioni	Pag. 28
TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE FRA ENTI		
Art. 51	Convenzioni	Pag.29
Art. 52	Consorzi	Pag.29
Art. 53	Accordi di programma	Pag.29
Art. 54	Conferenza per le autonomie e i poteri locali della Provincia	Pag.30
TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE		
CAPO I La partecipazione dei cittadini		
Art. 55	Partecipazione e amministrazione	Pag.31
Art. 56	Interrogazioni, petizioni, istanze	Pag.31
Art. 57	Libere forme associative e volontariato	Pag.31
Art. 58	Istituzione di consulte	Pag.32
Art. 59	Consultazione	Pag.32
Art. 60	Partecipazione al procedimento	Pag.32
Art. 61	Pubblicità ed informazione	Pag.33
Art. 62	Accesso ai documenti	Pag.34
CAPO II I referendum		
Art. 63	Referendum consultivo	Pag.35
Art. 64	Referendum propositivo	Pag.35
Art. 65	Referendum abrogativo	Pag.35
Art. 66	Ammissibilità	Pag.36
Art. 67	Esclusioni	Pag.36
Art. 68	Effetti	Pag.37
CAPO III Il Difensore Civico		
Art. 69	Istituzione e utilizzo da parte degli Enti convenzionati	Pag.38
Art. 70	Funzioni	Pag.38
Art. 71	Modalità dell'elezione	Pag.39
Art. 72	Ineleggibilità ed incompatibilità	Pag.39
Art. 73	Durata e revoca	Pag.40
Art. 74	Rapporto con gli organi elettivi	Pag.40
Art. 75	Indennità	Pag.40
Art. 76	Sede, persone e strutture	Pag.40
Art. 76bis	Convenzione per l'utilizzo dell'Ufficio del Difensore Civico di altre Istituzioni	Pag.41

TITOLO VIII	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	
Art. 77	La programmazione finanziaria	Pag.42
Art. 78	Documenti contabili della programmazione finanziaria	Pag.42
Art. 79	Il Collegio dei Revisori	Pag.42
Art. 80	Il Conto consuntivo	Pag.43
Art. 81	Controllo interno	Pag.43
Art. 82	Contratti	Pag.44
TITOLO IX	REVISIONE DELLO STATUTO	
Art. 83	Modalità e procedure	Pag.45
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		Pag.45

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I°

LA PROVINCIA

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Provincia di Forlì-Cesena, espressione della comunità locale provinciale, è ente autonomo di governo di area vasta, costituzionalmente riconosciuto, intermedio fra i Comuni compresi nel suo territorio e la Regione Emilia-Romagna.
2. Essa esercita le proprie funzioni di autogoverno nel rispetto dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dalle leggi regionali e dalle norme del presente Statuto, informando l'attività amministrativa al principio della sussidiarietà e ai criteri dell'economicità, della trasparenza, della legalità e dell'equità.
3. La Provincia di Forlì-Cesena promuove nella propria comunità la crescita civile, culturale e democratica, il progresso economico ed un equilibrato sviluppo sociale perseguito attraverso il metodo della programmazione riconoscendo il valore della iniziativa privata, ispirandosi ai valori della solidarietà e della cooperazione anche nei confronti delle altre comunità poste al di fuori del territorio provinciale.
4. La Provincia di Forlì-Cesena, nell'esercizio della sua attività si ispira ai principi della Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza, ai contenuti dei trattati dell'Unione Europea e delle Convenzioni Internazionali sui Diritti Umani ratificate dallo Stato italiano fra cui si evidenziano, in particolare, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.
5. Nello spirito della carta Europea dell'autonomia locale ricerca e promuove forme di relazione e di collaborazione con le Comunità locali Europee per contribuire a sviluppare, nell'interesse della propria e delle altrui Comunità, l'idea di un'Europa unita e democratica, auspicando un ruolo costituente in senso federale da parte del Parlamento Europeo.
6. La Provincia di Forlì-Cesena, per rispondere a tali fini, in particolare promuove e sostiene la cultura della Pace e dei Diritti Umani mediante iniziative politiche e culturali di ricerca, di educazione e di formazione, affinché tale cultura si sviluppi nella società civile, nel mondo del lavoro e della scuola, nelle istituzioni.
7. La Provincia di Forlì-Cesena, conseguentemente, in base alle proprie competenze e nei limiti delle proprie risorse, si impegna a promuovere ed a coordinare politiche e atti aventi come obiettivi:

- a) il rispetto dei diritti economici e sociali di ogni persona contro ogni forma che ne limiti o ne escluda l'accesso al lavoro, all'educazione, all'assistenza;
 - b) il rispetto dell'infanzia contro ogni forma di violenza o di discriminazione che possa limitare i diritti della famiglia, alla salute ed alla scuola;
 - c) l'affermazione delle pari opportunità tra donne e uomini nella società civile, nel mondo del lavoro e nelle istituzioni, promuovendo azioni positive per la valorizzazione delle differenze di genere;
 - d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisca la piena attuazione dei diritti fondamentali alle persone di tutte le nazionalità, riconoscendo alla multietnicità e alla multiculturalità, valore fondante per lo sviluppo della comunità provinciale.
8. La Provincia di Forlì-Cesena considera la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio culturale presente nel suo territorio, condizione e riferimento primario per lo svolgimento di ogni attività propria.

ART. 2 - ELEMENTI DISTINTIVI

1. La Provincia di Forlì-Cesena ha per capoluogo la città di Forlì.
2. La Provincia di Forlì-Cesena ha, come segno distintivo, uno stemma ed un gonfalone stabiliti dal Consiglio Provinciale, riconosciuti ed ammessi nelle forme di legge.
3. Il gonfalone viene esposto in forma solenne nei luoghi e nelle ricorrenze indicati in apposito regolamento
4. La sede della Provincia è posta in Forlì nel palazzo sito in Piazza Morgagni. Possono essere istituite sedi distaccate presso i Circondari.
5. Nella residenza e nelle sedi circondariali sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

ART. 3 - METODO DI GOVERNO

1. Per il conseguimento delle sue finalità, la Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. La Provincia, quale soggetto della programmazione, partecipa, anche con proprie proposte, alla individuazione degli obiettivi ed alla formazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare:
 - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, singoli o associati, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
 - c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.
3. La Provincia, con il concorso dei Comuni singoli o associati e delle Comunità Montane, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina indirizzi generali di assetto del territorio indicando:
 - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali vie di comunicazione;
 - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi e riserve naturali.
4. Il piano territoriale di coordinamento persegue obiettivi di valorizzazione e di tutela del territorio:
 - a) garantendo la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
 - b) assumendo la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
 - c) individuando le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

ART. 4 - NORME FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

L'organizzazione della Provincia si ispira ai seguenti principi:

1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Presidente della Provincia, approvate dal Consiglio.
2. L'attività amministrativa di gestione è attribuita ai Dirigenti. Restano fermi i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
3. I Presidenti rispettivamente della Giunta e del Consiglio organizzano l'attività degli organi collegiali secondo principi di efficienza e trasparenza.
4. Le funzioni della Provincia, proprie o conferite con legge dello Stato e della Regione, sono svolte secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. La struttura organizzativa è articolata per funzioni omogenee.

ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

La Provincia pone a fondamento della propria attività amministrativa e regolamentare la collaborazione dei Comuni, della Regione, dello Stato e degli altri soggetti pubblici onde rendere più efficace l'esercizio della propria autonomia.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

La Provincia riconosce la condizione essenziale di legittimazione della propria azione nel diritto dei cittadini a partecipare alle funzioni e scelte amministrative, secondo le forme indicate dal presente Statuto.

CAPO II°

I CIRCONDARI

ART. 7 - AMBITI TERRITORIALI

1. In relazione alla particolare conformazione territoriale e socio-economica ed al fine di corrispondere alle esigenze economiche, sociali ed alle tradizioni culturali della comunità locale e per meglio tutelare le specifiche caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche, il territorio provinciale è suddiviso nei Circondari di:

FORLÌ: comprendente il territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro-Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S.Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S.Casciano, S.Sofia, Tredozio;

CESENA: comprendente il territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, S.Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano sul Rubicone, Verghereto;

ART. 8 - FINALITA' E COMPITI

1. Il Circondario costituisce il livello organizzativo e di articolazione funzionale della Provincia nel territorio, ove sono collocati servizi e uffici, che si ritenga utile decentrare. Tale riequilibrio sul territorio ha lo scopo di agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi, di garantire un più positivo rapporto con la comunità provinciale e un effettivo esercizio della partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane alla programmazione provinciale e regionale.
2. Il Circondario svolge funzioni consultive, propositive e di coordinamento.
3. Fatte salve le attribuzioni di cui al precedente comma, nel Circondario di Cesena sono di norma organizzati e regolamentati:
 - a) il decentramento di uffici e servizi per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite e delegate;
 - b) l'accesso dei cittadini agli atti ed alle informazioni;
 - c) l'accesso alle strutture e ai servizi da parte degli Enti, delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni;
 - d) il sostegno tecnico e amministrativo agli Enti Locali.

**ART. 9 - CONFERENZA CIRCONDARIALE DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE
COMUNITA' MONTANE**

1. La Provincia, al fine di favorire la consultazione, il coordinamento dei Comuni, la collaborazione tra essi, istituisce, in ogni Circondario, una Conferenza permanente composta dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane, compresi nel territorio circondariale.
2. La Conferenza, che rappresenta una modalità operativa della Provincia al fine di permetterle di cogliere con immediatezza le esigenze dell'intero territorio provinciale amministrato, contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti art.7 e art.8 comma 2. Si esprime, su richiesta del Presidente, della Giunta o del Consiglio Provinciale o per iniziativa propria, su tutte le materie di competenza provinciale che possono avere rilevanza per il territorio circondariale e su quelle di interesse intercomunale.
3. La Conferenza con votazione a maggioranza dei suoi componenti, elegge tra i Sindaci membri il proprio Presidente.
4. La Conferenza circondariale ha sede presso gli uffici circondariali della Provincia che assicura mezzi e personale necessari al suo funzionamento.
5. Alle riunioni della Conferenza partecipa il Presidente della Provincia od un Assessore od un Dirigente allo scopo delegati.
6. Le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle votazioni, l'organizzazione dei lavori sono definite con apposito regolamento proposto dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei suoi membri ed approvato dal Consiglio Provinciale. E' compito del Presidente della Provincia convocare la prima riunione della Conferenza.

TITOLO II°**ORGANI DELLA PROVINCIA****CAPO I°****ORDINAMENTO****ART. 10 - ORGANI**

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, ai quali compete la funzione di rappresentanza democratica della comunità provinciale.
2. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, quale condizione per un efficiente ed efficace forma di governo.

CAPO II°

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 11 - RUOLO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, individua ed interpreta gli interessi generali della Comunità e fissa i criteri del potere regolamentare e dell'azione amministrativa.
2. Esercita le competenze proprie ed il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

ART. 12 - FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni ed ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con l'adozione di atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale.
2. Gli atti fondamentali individuano gli obiettivi e le finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare e devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Le modalità attraverso le quali saranno forniti al Consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse umane e finanziarie necessarie sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art.13 del presente Statuto.

ART. 13 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia, il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.
2. Le modifiche al regolamento sono approvate con la maggioranza richiesta per la sua adozione.

ART. 14 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E CONVOCAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio è l'interprete degli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale del quale dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
 - b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
 - c) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
 - d) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.
4. Al Presidente del Consiglio spettano i compensi ed i rimborsi di spesa previsti dalla Legge.
5. Al Presidente del Consiglio è assicurata la disponibilità di locali, personale, attrezzature, servizi e risorse finanziarie per l'espletamento dell'attività, secondo il regolamento di cui all'art.13.

ART. 15 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO - NOMINA DELLA GIUNTA - PROGRAMMA DI GOVERNO

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti a firma del Presidente della Giunta il quale presiede l'adunanza fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Qualora il Presidente della Giunta fosse impossibilitato a convocare e/o presiedere la prima adunanza è sostituito in ciò dal consigliere anziano.
2. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg.. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
3. Nella seduta di insediamento è pregiudiziale a qualunque altro argomento l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei Consiglieri.
4. In tale prima seduta il Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio della avvenuta nomina della Giunta e del Vice Presidente della Giunta.
5. Il Consiglio articola la propria attività in sessioni ordinarie e d'urgenza, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
6. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Presidente della Giunta, sentito l'organo esecutivo, presenta al Consiglio il programma di governo relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
8. Il Consiglio si pronuncia annualmente sulla definizione, sull'adeguamento e sulla verifica nonché sull'aggiornamento e sull'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Presidente della Provincia e dai singoli assessori attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

ART. 16 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e di prima o seconda convocazione.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il Consiglio si riunisce di norma presso la Residenza Provinciale.
4. Può peraltro essere convocato anche in sede diversa per casi particolari o straordinari definiti dal Regolamento.
5. Il Consiglio, relativamente alla discussione di problemi sui quali si ritenga opportuna la attiva partecipazione di istituzioni, associazioni o organizzazioni, può straordinariamente indire sedute che consentano l'intervento diretto dei rappresentanti degli organismi invitati.

ART. 17 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia in seduta di prima convocazione, o quella di un terzo (senza computare a tal fine il Presidente della Provincia) in seduta di seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza qualificata.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di verifica del numero legale ed il calcolo della maggioranza.
3. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese ad eccezione di quelle concernenti persone per le quali si procede con votazione a scrutinio segreto.

ART. 18 - ASSISTENZA ALLE SEDUTE

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio e ne redige il processo verbale secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Rende altresì il parere sull'ammissibilità degli emendamenti presentati, nonché pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente.

ART. 19 - I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri rappresentano la Comunità provinciale, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione, e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Essi hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. La mancata partecipazione a TRE sedute consecutive ovvero a SEI sedute nell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può fare pervenire le sue osservazioni entro 15 gg. dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 gg.
4. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, immediatamente assunte al protocollo e sono irrevocabili. Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla protocollazione delle stesse, il Consiglio provvede alla surroga con le modalità previste dalla Legge.
5. Ogni Consigliere Provinciale, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - c) ottenere, dagli uffici della Provincia e dagli enti ed aziende da questa dipendenti, notizie, informazioni, copie di atti e documenti utili ai fini dell'espletamento del mandato;
 - d) esercitare anche mediante proposta emendativa il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio se l'iniziativa non è per legge riservata ad altri organi;
 - e) presentare in forma scritta al Presidente della Provincia ordini del giorno ed istanze di sindacato ispettivo sotto forma di interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. Spettano ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi di spese stabiliti dalla legge. Il Consigliere potrà richiedere la trasformazione del gettone in indennità dopo che il regolamento del consiglio abbia espressamente disciplinato tale facoltà.

ART. 20 - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

Entro 5 giorni dalla presentazione dei gruppi di candidati alla carica di Consigliere Provinciale e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia ciascun

candidato presenta al Segretario Generale della Provincia dichiarazioni scritte contenenti le previsioni delle spese per la campagna elettorale. Il rendiconto finale delle spese deve essere presentato dai candidati, risultati eletti, alla Segreteria Generale entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale.

ART. 21 - CONSIGLIERE ANZIANO

Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Presidente della Provincia neo eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri.

ART. 22 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento che ne stabilisce anche le modalità di funzionamento.
2. Ai gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento, è assicurata la disponibilità di locali, personale, attrezzature, servizi e risorse finanziarie per l'espletamento della loro attività.

ART. 23 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio, nel proprio ambito, istituisce Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini. La loro costituzione, il funzionamento, e le modalità di voto sono disciplinati dal regolamento.
2. La composizione delle Commissioni è definita in relazione alla consistenza numerica dei singoli gruppi consiliari, per ciascuno dei quali è assicurata la presenza di almeno un Consigliere con diritto di voto.
3. Esse esaminano preventivamente gli argomenti che devono essere sottoposti all'approvazione consiliare, avvalendosi anche, previa comunicazione alla Giunta, della facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, dei Dirigenti interessati.
4. Sulle materie di propria competenza le Commissioni possono formulare proposte autonome da sottoporre all'esame della Giunta e del Consiglio.
5. Le Commissioni possono, altresì, promuovere pubbliche udienze conoscitive e formulare proposte per dibattiti, incontri e convegni su temi specifici.
6. Il Presidente e gli Assessori hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo, di partecipare alle riunioni delle Commissioni.
7. Il Consiglio può istituire anche Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali o per disporre inchieste sulla gestione amministrativa di competenza provinciale. Il Regolamento ne disciplina le modalità di costituzione ed il funzionamento. La Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia, qualora costituite, deve essere attribuita alle opposizioni.

8. Il Consiglio può altresì istituire al proprio interno per questioni di particolare rilevanza Commissioni Speciali, anche permanenti, tra le quali la Commissione per le Pari Opportunità, secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio Provinciale.

ART. 24 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. E' istituita la Conferenza dei Capi Gruppo per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti e avvenimenti che comportino l'opportunità di un esame immediato e preventivo da parte delle forze politiche e presenti in Consiglio. La Conferenza può altresì formulare proposte d'indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla stessa partecipa di diritto il Presidente della Provincia, in quanto rappresentante dell'esecutivo, o un Assessore da questi di volta in volta delegato.
3. La convocazione deve essere disposta a richiesta del Presidente della Provincia o di almeno 1/5 dei Consiglieri.
4. Ne fanno parte i Capi Gruppo che abbiano ottenuto tale designazione con nota trasmessa al Presidente e sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri componenti ciascun gruppo consiliare.
5. Fino a quando non sia dato corso alla designazione di cui al precedente comma, saranno considerati Capi Gruppo quei Consiglieri che, nelle rispettive liste, abbiano riportato, nella consultazione elettorale, la migliore cifra individuale.
6. Il regolamento consiliare stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza.

CAPO III°**LA GIUNTA PROVINCIALE****ART. 25 - COMPETENZE**

1. La Giunta attua gli indirizzi politico-amministrativi e programmatici stabiliti dal Consiglio, nei cui confronti esercita attività propositiva e d'impulso.
2. Essa compie quegli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti o agli organi di decentramento.
3. In particolare:
 - a) predispone il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predispone i piani economici finanziari ed i programmi di opere pubbliche e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione del Consiglio;
 - c) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva, dandone comunicazione al Consiglio; delibera i progetti esecutivi e definitivi delle opere, delle relative perizie di varianti e/o suppletive ove ammissibili nonché l'assunzione o la devoluzione di mutui già previsti in atti fondamentali del Consiglio; delibera il piano esecutivo di gestione determinandone, anche con atti successivi, gli obiettivi assegnati ai Dirigenti; delibera le spese pluriennali che non rientrano nelle competenze del Consiglio;
 - d) amministra il patrimonio e demanio provinciale;
 - e) dispone la eventuale costituzione di parte civile in procedimenti penali; valuta l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi ad adiuvandum in procedimenti contenziosi promossi a carico di Dirigenti e Amministratori;
 - f) delibera l'applicazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - g) adotta i regolamenti ad essa demandati da norme di legge o non riservati al Consiglio; adotta i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati ad altri organi dell'ente da norme di legge o regolamento;
 - h) delibera l'acquisto o l'alienazione di quote o di azioni di società di capitali, cui la Provincia già partecipa, che non comportino variazioni nel controllo della società;
 - i) l'accettazione di lasciti o donazioni che non pongano vincoli all'Ente nonché la vendita e l'acquisto di proprietà di valore non superiore ai 50 milioni;

- l) redige annualmente e presenta al Consiglio una relazione sulla propria attività per la eventuale discussione nelle forme di cui all'art.16, 5° comma.

ART. 26 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori, dallo stesso nominati, compreso tra un minimo di 2 (due) ed un massimo di 6 (sei) assessori, fra cui un vice presidente.
2. Alla carica di Assessore possono essere nominati i cittadini iscritti nelle liste elettorali, purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Essi partecipano alle adunanze del Consiglio Provinciale con funzioni di relazione e diritto di intervento sugli argomenti di cui sono relatori, ma senza diritto di voto.

ART. 27 - DETERMINAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il Presidente della Giunta determina gli incarichi degli Assessori.
2. Al Presidente, al Vice Presidente ed agli altri Assessori spettano le indennità previste dalla Legge.

ART. 28 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione del Presidente.
3. Il Presidente nomina, fra i membri della Giunta, il Vice Presidente e determina, con apposito atto, la eventuale assegnazione di incarichi agli Assessori, dandone successiva comunicazione al Consiglio. L'attribuzione degli incarichi può essere modificata dal Presidente in qualsiasi momento. Anche di tali cambiamenti è data comunicazione al Consiglio.
4. La Giunta può riunirsi e deliberare validamente anche prima dell'insediamento del Consiglio previsto dall'Art.15 per assicurare continuità all'azione amministrativa della Provincia.
5. Il Segretario Generale cura la redazione dei verbali delle decisioni adottate e li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la seduta.

ART. 29 - DECADENZA E CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Gli Assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal Presidente della

Provincia, per perdita dei requisiti di legge.

2. Le dimissioni dell'Assessore sono presentate in forma scritta al Presidente della Provincia ed hanno effetto immediatamente.
3. La revoca dalla carica di Assessore è disposta dal Presidente della Provincia in forma scritta e motivata ed è notificata alla persona interessata.
4. Il Presidente della Provincia è tenuto ad informare il Consiglio di ogni cambiamento intervenuto nella compagine di Giunta entro 10 giorni dal suo verificarsi. Ove non sia possibile rispettare tale termine per problemi connessi alla convocazione del Consiglio, il Presidente della Provincia ne dà informazione scritta ad ogni Consigliere entro cinque giorni dal cambiamento.

ART. 30 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO IV°**IL PRESIDENTE****ART. 31 - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

1. Il Presidente della Provincia esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini indicati nella proposta degli indirizzi generali di governo. Nella seduta di insediamento, davanti al Consiglio, presta il giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana".

1. In particolare:

- a) rappresenta l'Ente;
- b) convoca e presiede la Giunta stabilendo gli argomenti da trattarsi nelle singole adunanze;
- c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e vigila affinché il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive impartite;
- d) stipula gli atti costitutivi delle forme di gestione dei Servizi e delle forme associative e di cooperazione di cui al D.Lgs n.267/2000;
- e) rappresenta l'Ente in giudizio e promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie davanti all'autorità giudiziaria con obbligo di riferire alla Giunta nella prima seduta utile;
- f) promuove ed assume iniziative per la conclusione di accordi di programma con i soggetti previsti dall'art. 34 comma 4 del D.Lgs n.267/2000;
- g) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- h) emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti solo per misure eccezionali;
- i) nomina i Dirigenti responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi Dirigenziali.

ART. 32 - DELEGA DI FUNZIONI

1. Il Presidente ha facoltà di delegare i singoli Assessori a curare ambiti di

Amministrazione definiti in correlazione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art.25 del presente statuto.

2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per motivi di funzionalità, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore.
3. L'attribuzione delle deleghe e le modificazioni di cui al precedente primo comma, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4. Propone al Consiglio l'affidamento ai singoli Consiglieri, di incarichi speciali, di studio di problemi e questioni di interesse provinciale con obbligo di riferirne al Consiglio.

ART. 32bis - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Provinciale ad una proposta del Presidente della Provincia e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III°

PARI OPPORTUNITA'

ART. 33 - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. E' istituita la Commissione per la realizzazione delle Pari opportunità quale organo consultivo, di partecipazione e di valutazione di impatto sulle pari opportunità sugli atti della Provincia, espressione delle rappresentanze generali del mondo femminile, per contribuire a creare tutte le condizioni di pari opportunità fra donna e uomo.
2. La Commissione è la sede di analisi, di individuazione di progetti, di verifica e proposta di linee di intervento ed iniziative da seguirsi nella politica della Provincia nei confronti delle donne e ne rappresenta il referente per le politiche sociali, culturali e del lavoro del mondo femminile.
3. Il regolamento stabilisce i compiti, la composizione, le modalità operative e le risorse finanziarie assegnate per la sua attività.

ART. 34 - PARI OPPORTUNITA' NELLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. La composizione della Giunta e degli organi collegiali della Provincia e degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essa dipendenti è realizzata con criteri e modalità finalizzati a favorire la presenza al loro interno di entrambi i sessi.
2. In sede di determinazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, il Consiglio Provinciale, per i soggetti istituzionali dipendenti dalla Provincia stessa, è tenuto a prevedere indicazioni volte a promuovere le pari opportunità per quanto riguarda la presenza nei rispettivi organi collegiali.

TITOLO IV°**GLI UFFICI ED I SERVIZI****CAPO I°****L'ORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE****ART. 35 - ORDINAMENTO**

L'ordinamento degli uffici e dei servizi, costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta, è disciplinato, con apposito regolamento, in conformità alle norme del presente Statuto, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro dipendente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 36 - ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione degli uffici e' improntata a criteri di efficienza ed economicità di gestione ed è finalizzata al conseguimento dell'obiettivo dell'efficacia degli interventi dell'ente.

ART. 37 - IL REGOLAMENTO

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali. E' adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

ART. 38 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati vengono affidate, previa deliberazione della Giunta sui criteri di affidamento, con provvedimento dirigenziale mediante convenzione a termine.
2. Il provvedimento di incarico definisce la durata, non superiore al tempo necessario per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.
3. Il regolamento stabilisce le forme e le modalità con cui i Dirigenti esercitano le funzioni di controllo e di verifica dell'attuazione delle convenzioni stipulate con professionisti esterni, esprimendo le conseguenti valutazioni.

CAPO II°

LA SEGRETERIA GENERALE

ART. 39 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale svolge, nelle forme previste dal Regolamento, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e partecipa con funzioni consultive e referenti alle Sedute del Consiglio, della Giunta e, quando richiesto, alla Conferenza Permanente dei Capigruppo.
2. In tale veste è garante della conformità degli atti al principio di legalità e dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti nei confronti degli organi dell'Ente.
3. Il Segretario Generale in particolare:
 - Presiede le Commissioni di concorso per l'assunzione dei Dirigenti
 - Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - Esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente svolgendo tutte le funzioni attribuite dalla legge all'ufficio competente, di cui all'art. 55 del D.Lgs 165/2001;
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici disciplina le forme i modi e i criteri dell'intervento del Segretario Generale.
5. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente ed è iscritto nell'apposito Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs n.267/00.
7. La sua nomina e la sua revoca sono disciplinate dall'art. 99 e seguenti del D.Lgs n.267/00.

ART. 40 - IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Vice Segretario Generale, svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento o vacanza del posto.
2. Le modalità di esercizio della funzione sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. Può altresì essergli affidata la direzione di strutture organizzative di massima dimensione, aventi valenza generale nell'organizzazione dell'Ente.

**ART. 40 bis - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICE
SEGRETARIO GENERALE**

Limitatamente alla verbalizzazione delle sedute di Giunta e di Consiglio e delle deliberazioni assunte, il Segretario generale e il Vice Segretario generale possono essere sostituiti, in caso di loro assenza o impedimento, da un dirigente dell'Ente individuato dal Presidente della giunta.

CAPO III°

LA DIRIGENZA

ART. 41 - IL DIRETTORE GENERALE

La Provincia può disporre di un Direttore Generale. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina e/o alla revoca, previa deliberazione della Giunta Provinciale. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi individua le modalità e i criteri di scelta del Direttore Generale.

ART. 42 - RUOLO

1. Nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica e funzione dirigenziale, compete, ai Dirigenti, la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi determinati dal Consiglio e dalla Giunta.
2. In virtù di ciò spetta al Consiglio e alla Giunta nell'ambito di rispettiva competenza il potere di indirizzo e di controllo attraverso la definizione degli obiettivi programmatici, l'indicazione delle relative scale di priorità, l'emanazione di direttive generali, mentre spetta ai Dirigenti la responsabilità del raggiungimento delle finalità stabilite in una con la correttezza della gestione amministrativa.
3. Per lo svolgimento dei loro compiti sono riconosciuti, ai Dirigenti, autonomi poteri decisionali, anche con rilevanza esterna, circa la scelta dei mezzi e delle procedure più idonee ai fini dell'attuazione delle azioni programmate e del conseguimento dei risultati.

ART. 43 - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA'

1. Compete ai Dirigenti l'esercizio di funzioni, con le conseguenti responsabilità, di direzione, di esecuzione di specifici programmi, di studio, di ricerca, nonché l'espletamento di incarichi speciali, loro attribuite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. I Dirigenti si distinguono per le funzioni svolte e per l'unità organizzativa cui sono preposti. Il Regolamento definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle diverse unità organizzative. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, a determinare i criteri di conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali.
3. Il regolamento stabilisce i casi in cui i Dirigenti responsabili di unità organizzativa di massima dimensione, possono delegare le proprie attribuzioni, fermo restando per tutti i Dirigenti la generale facoltà di delegare la firma degli atti di propria

competenza ai funzionari appartenenti all'unità organizzativa diretta. La delega è comunque conferita con atto scritto comunicato al Presidente e al Direttore Generale.

4. I Dirigenti presiedono le Commissioni di Gara afferenti materie assegnate alla struttura organizzativa cui sono preposti, per l'aggiudicazione di appalti di opere o servizi o per l'alienazione di beni e stipulano i conseguenti contratti.
5. I Dirigenti presiedono le Commissioni di Concorso per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica della struttura organizzativa assegnata.
6. I dirigenti attribuiscono e definiscono gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e dall'art.38 del presente Statuto.
7. Compete ai Dirigenti, la determinazione in materia di liti e contenzioso (costituzione in giudizio, conciliazione, rinunce e transazioni) salvo quanto disposto dall'art.25 punto e). La determinazione va sottoposta, in relazione al principio di rappresentanza legale e al potere di indirizzo politico-amministrativo, a deliberazione di conferma della Giunta che, in caso negativo, deve essere adeguatamente motivata;
8. Stipulano gli accordi perfezionati ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90.
9. Emanano ordinanze e irrogano sanzioni amministrative, salvo quelle previste dall'art. 31, comma 1 lettera h).

ART. 44 - COPERTURA DI POSTI DIRIGENZIALI

1. Oltre che con le modalità previste dalle normative contrattuali, i posti vacanti e disponibili di qualifiche dirigenziali dell'ente possono essere ricoperti con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, in casi eccezionali e con deliberazioni della Giunta congruamente motivate, con contratto a tempo determinato di diritto privato, approvato dalla Giunta Provinciale e stipulato dal dirigente, secondo le modalità e le condizioni indicate nel regolamento.
2. In entrambi i casi la persona incaricata deve essere comunque in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento per l'accesso alla qualifica da ricoprire.
3. I contratti non potranno avere durata superiore ai cinque anni, e, comunque, non eccedente il termine di scadenza previsto dalla legge per la Giunta in carica.

TITOLO V°

I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I°

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

ART. 45 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Provincia può assumere l'impianto o la gestione di servizi pubblici allo scopo di produrre beni, di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo economico-culturale della comunità provinciale.
Ai servizi pubblici locali si applica il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, relativo alla qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi.
2. La gestione del servizio, su deliberazione del Consiglio Provinciale, può' attuarsi:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata;
 - f) a mezzo di società senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
3. Per il conseguimento degli scopi di cui al primo comma, potrà essere coinvolta l'iniziativa ed il capitale privato nella creazione di società di gestione per la produzione di beni e servizi e la promozione dello sviluppo economico della comunità locale.
4. Sarà invece promossa l'istituzione per l'esercizio di servizi di particolare rilevanza sociale a difesa delle categorie più deboli al fine della loro elevazione morale e civile e per il loro eventuale reinserimento nel ciclo produttivo.

ART. 46 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. La Provincia gestisce in economia i servizi che, per dimensione e caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale.

2. Con il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi il Consiglio Provinciale definisce i criteri per la gestione in economia dei servizi fissando le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli e di prestazioni qualitativamente elevati, per la determinazione dei corrispettivi a carico degli utenti e dei costi sociali a carico dell'Ente.

ART. 47 - CONCESSIONE A TERZI

1. Quando sussistano condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, il Consiglio Provinciale può affidare in concessione a terzi la gestione di servizi pubblici.
2. La gestione in concessione deve garantire: l'espletamento del servizio a livelli corrispondenti alle esigenze degli utenti; la razionalità economica, con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dall'Ente e dall'utenza; la realizzazione di interessi pubblici generali.
3. Per l'individuazione del concessionario, ove non vi ostino motivate ragioni di carattere tecnico e di opportunità sociale, il Consiglio Provinciale definisce procedure di gara, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, assumendo criteri che assicurino la partecipazione, alla stessa, di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità, sì da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per la gestione del servizio

ART. 48 - AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono Organi dell'azienda:
 - a) il Consiglio di Amministrazione nominato dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, fra coloro che eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti;
 - b) il Presidente, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), nominato dal Presidente della Provincia, prima della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità;

3. La composizione numerica del Consiglio di Amministrazione è stabilita dallo Statuto aziendale in numero pari non superiore a sei.
4. Qualora si verifichi una delle cause previste dall'art.52 del D.Lgs 267/00 il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia. L'Azienda Speciale, così come sopra costituita, può essere trasformata in Società per azioni, ai sensi dell'art.115 (D.Lgs. 267/00).
6. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
8. La Provincia conferisce il capitale in dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 49 - ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Provinciale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali della Provincia, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e' stabilito, con l'atto istitutivo, dal Consiglio Provinciale.
3. Per l'elezione, la revoca e la cessazione dalla carica del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art.48 per le aziende speciali.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato dal Presidente della Provincia in seguito a pubblico concorso oppure fra i Dirigenti della Provincia.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Provinciale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, verifica i risultati della gestione,

provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 50 - LE SOCIETA' PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza, richiedente consistenti investimenti finanziari ed organizzazioni imprenditoriali o che sono oggetto di utilizzazione in particolare da settori di attività economiche, il Consiglio Provinciale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, aperte alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata con l'acquisizione della maggioranza delle azioni da parte della Provincia, dei Comuni e di altri Enti Locali minori eventualmente partecipanti.
3. Le quote di partecipazione possono essere costituite, in tutto o in parte, anche con conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica di Provincia, Comuni, ed altri Enti eventualmente partecipanti, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio Sindacale, nonché la riserva di tali nomine secondo il disposto dell'art.2458 del Codice Civile.

ART. 50 BIS - SOCIETA' PER AZIONI CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA DI ENTI LOCALI

La Provincia può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria (art. 116 D.Lgs.267/00) anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. L'Ente provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

ART. 50TER - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI

In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, l'ente, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VI°

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE FRA ENTI

ART. 51 - CONVENZIONI

1. Al fine di conseguire un più razionale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strutturali, il Consiglio Provinciale può approvare la stipulazione di convenzioni con Comuni ed altre Province per lo svolgimento di funzioni e la gestione di servizi, l'individuazione di nuove attività di comune interesse, l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali.
2. Le convenzioni devono precisare le funzioni ed i servizi per i quali vengono stipulate, la durata, le forme e la periodicità della consultazione fra gli Enti contraenti, i reciproci obblighi, i loro rapporti finanziari, le garanzie, nonché le conseguenze in casi di inadempimento ed i mezzi per farle valere.
3. Gli Enti possono concordare che ad uno di essi sia affidato il coordinamento organizzativo ed amministrativo definendone le modalità.
4. La convenzione deve altresì regolare gli eventuali conferimenti di capitale e di beni di dotazione nonché le modalità per il loro riparto, alla scadenza, fra gli Enti.

ART. 52 - CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Provinciale può costituire un Consorzio con Comuni e/o altre Province approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) una convenzione che stabilisce: i fini e la durata del Consorzio; le quote di partecipazione degli Enti; le forme ed i modi della trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea Consortile; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio che ne disciplina l'ordinamento, gli Organi e l'organizzazione. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

ART. 53 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di interventi che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici, il Presidente sussistendo la competenza primaria della Provincia e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle

diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. In tale ipotesi il Presidente deve informare preventivamente il Consiglio Provinciale che può dettargli indirizzi e criteri cui attenersi nella conclusione dell'accordo di programma.
3. Egualmente il Presidente, ove l'accordo di programma sia promosso dagli altri soggetti indicati dall'art. 34, comma 4, del D.Lgs 267/00, informa il Consiglio che, anche in tale ipotesi, può dettargli indirizzi e criteri cui informare la sua azione.

ART. 54 - CONFERENZA PER LE AUTONOMIE E I POTERI LOCALI DELLA PROVINCIA

1. E' istituita la conferenza per le autonomie ed i poteri locali della Provincia.
2. E' formata dai legali rappresentanti di tutti gli Enti Locali della Provincia o da loro delegati e dal Presidente della Giunta Provinciale che la convoca e la presiede. Essa ha il compito di coordinare orientamenti politico-programmatici, comuni a tutti i poteri locali del territorio provinciale, su temi e problemi che debbano essere congiuntamente ed unitariamente proposti verso istanze superiori.

TITOL O VII°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

C A P O I°

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 55 - PARTECIPAZIONE E AMMINISTRAZIONE

La Provincia, riconoscendo nella partecipazione popolare all'Amministrazione il massimo livello di democrazia nel rapporto fra i cittadini ed organi elettivi, la promuove e la garantisce, realizzando le condizioni atte ad assicurare ai cittadini singoli o quale espressione di Associazioni culturali, sociali ed economiche, la possibilità di portare, nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento, il proprio contributo su temi specifici aventi rilevante interesse per la comunità provinciale.

ART. 56 - INTERROGAZIONI, PETIZIONI, ISTANZE.

Gli Organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Presidente della Provincia interrogazioni per chiedere ragioni su determinati comportamenti od aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

ART. 57 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO

1. La Provincia riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi provinciali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente.
2. Le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato possono presentare proposte di deliberazioni che saranno sottoposte all'eventuale esame della Giunta e del Consiglio Provinciale, a seconda della competenza, con le procedure previste dall'art.56 per le interrogazioni, istanze e petizioni.
3. Alle libere forme associative ed alle organizzazioni del volontariato, la Provincia assicura:
 - a) l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie, con le modalità' previste dal regolamento;

- b) la consultazione sulle materie nelle quali operano, in casi di particolare interesse per la collettività;
 - c) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilità dell'Ente, per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, ricreativo e culturale, secondo le modalità e criteri previsti dal regolamento.
4. Previa stipulazione di apposite convenzioni, alle libere forme associative ed alle organizzazioni del volontariato può essere affidata la realizzazione di progetti, studi ed indagini nonché la gestione di prestazioni per la collettività, in armonia con i loro scopi statutari.

ART. 58 - ISTITUZIONE DI CONSULTE

1. La Provincia, al fine di garantire la partecipazione di cui all'art.55 e l'apporto su temi specifici delle Associazioni e delle rappresentanze sociali, promuove l'istituzione di consulte con particolare riferimento alle problematiche ambientali, culturali e del volontariato.
2. La composizione e le funzioni delle consulte saranno definite con regolamento.

ART. 59 - CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio Provinciale, la Giunta e le Commissioni Consiliari permanenti possono procedere alla preventiva consultazione di particolari categorie o gruppi di cittadini, su argomenti che rivestono, per gli stessi, diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia con audizione diretta, mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, nelle quali gli stessi possono esprimere opinioni e proposte, sia con questionari, inviati a ciascuno degli interessati, nei quali viene richiesta l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine indicato.
3. Al fine della consultazione su temi specifici, il regolamento determina i criteri e requisiti per la iscrizione di Enti, Organizzazioni e Libere Associazioni, attive e qualificate, all'apposito registro.
4. La Segreteria Generale procede allo scrutinio dei questionari pervenuti, ne riassume i risultati e li trasmette al Presidente che, per le conseguenti valutazioni, li comunica all'Organo che ha indetto la consultazione provvedendo, nel contempo, a darne informazione ai cittadini.

ART. 60 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Nell'adozione di provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, in ossequio alle disposizioni della legge 7.8.1990 n.241, deve essere assicurata, nel relativo procedimento, la partecipazione degli interessati secondo le norme del presente Statuto e con le procedure previste dal regolamento, da adottarsi entro sei

mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, con provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che obbligatoriamente consegua ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. Allo scopo la Giunta Provinciale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale deve essere concluso, ove ciò non sia specificatamente disposto da norme di legge.
4. I termini sono stabiliti valutando i tempi necessari per l'istruttoria e l'adozione del provvedimento, in relazione ai carichi di lavoro dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.
5. Con lo stesso atto la Giunta Provinciale determina l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
6. Il Dirigente responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé, o ad un altro collaboratore, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, ove questo non sia riservato ad altri Organi dell'Amministrazione.
7. Il regolamento richiamato nei precedenti commi deve tendere a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini e, a tale scopo, determina:
 - a) le forme di pubblicità idonee a dare notizia dell'avvio del procedimento, qualora non sia possibile la comunicazione personale;
 - b) i tempi per la presentazione, da parte degli interessati, di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto di procedimento;
 - c) le modalità di instaurazione di forme di contraddittorio fra l'Ente e tutti gli altri soggetti interessati all'atto;
 - d) gli Organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione di questo, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tali potestà.

ART. 61 - PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, gli atti dell'Amministrazione Provinciale sono pubblici nei limiti e con le eccezioni previste dall'art.10 del D.Lgs 267/00.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione su atti, procedure, esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito con le modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali è in possesso, relative alle attività da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza provinciale.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali della Provincia, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione, idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione dell'informazione relativa ad atti e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dagli Organi della Provincia, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi circondariali ed utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

ART. 62 - ACCESSO AI DOCUMENTI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini singoli od associati ed, in particolare, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso, che è escluso per i documenti indicati nel regolamento ed individuati secondo i criteri e le esigenze stabilite dall'art.24 secondo comma, della legge 7.8.1990 n.241, nonché per quelli previsti dai commi primo, quinto e sesto dello stesso art.24, si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copie dagli atti e documenti amministrativi effettuata nei tempi, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.
3. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
4. Contro il rifiuto, il differimento e la limitazione del diritto di accesso o contro il silenzio dell'Amministrazione, protrattosi per trenta giorni, è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previsti dall'art.25 della legge 7.8.1990 n.241.

CAPO II°

I REFERENDUM

ART. 63 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo, ordinato dal presente statuto e da specifico regolamento, è l'istituto in virtù del quale tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del territorio provinciale e gli stranieri ivi residenti da almeno due anni sono chiamati a pronunciarsi su programmi, piani, progetti di interventi ed ogni altro argomento, per il quale non ne sia tassativamente prevista l'esclusione, esprimendo, sul tema proposto, il proprio assenso o dissenso affinché gli organi della provincia, nell'assumere le decisioni di competenza, siano consapevoli della volontà della maggioranza della comunità provinciale.
2. I referendum consultivi sono indetti per volontà del Consiglio Provinciale.
3. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, delibera il testo da sottoporre agli elettori. Divenuta esecutiva la deliberazione, il Presidente dà corso alle procedure previste dal regolamento.

ART.64 - REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Su richiesta di non meno di n.10 mila elettori residenti nei Comuni della Provincia, il Presidente indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento provinciale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti opere.
2. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza di voti validamente espressi.
3. Non è ammesso referendum propositivo nelle materie di cui all'art.67.
4. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 65 - REFERENDUM ABROGATIVO

1. Su richiesta di non meno di n.10 mila elettori residenti il Presidente della Provincia indice referendum per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate da questa Provincia o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le materie disciplinate dall'art.67 del presente statuto.
3. La proposta di abrogazione o revoca s'intende approvata se alla votazione ha

partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Le modalità di attivazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 66 - AMMISSIBILITA'

1. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre alla consultazione referendaria e viene presentata al Presidente della Provincia che, dopo la verifica della regolarità della stessa effettuata dal Segretario Generale entro trenta giorni dal ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora il Segretario Generale rilevi che il referendum è inammissibile, predisponde l'apposita relazione che, a cura del Presidente, è sottoposta, insieme alla richiesta, al Consiglio Provinciale che decide definitivamente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il giudizio di regolarità, da parte del Segretario Generale, verte esclusivamente: sull'ammissibilità della materia; sul riscontro della correttezza della formulazione del quesito; sulla verifica della regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

ART. 67 - ESCLUSIONI

1. I referendum di cui al presente capo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
2. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
3. I cittadini richiedenti devono risultare residenti in uno dei Comuni della Provincia e, se stranieri, residenti da almeno due anni.
4. Inoltre non possono essere oggetto di referendum:
 - a) la revisione dello Statuto della Provincia e delle aziende speciali;
 - b) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - c) il piano territoriale di coordinamento;
 - d) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
 - e) le tariffe ed i tributi;
 - f) le designazioni e le nomine di rappresentanti della Provincia in enti, aziende ed istituzioni;
 - g) i piani e i programmi per i quali le disposizioni normative prevedono diverse od

altre forme di partecipazione;

- h) le materie nelle quali l'Amministrazione deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum;
 - i) il regolamento interno del Consiglio Provinciale.
5. Salvo quanto disposto al precedente punto 2), i referendum sono indetti e si svolgono secondo i tempi e le modalità stabilite da apposito Regolamento.
6. Questioni già sottoposte a referendum non possono essere riproposte se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla consultazione precedente.

ART. 68 - EFFETTI

Ove la proposta referendaria ottenga esito favorevole, il Presidente, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, da lui effettuata, la sottopone alla deliberazione del competente organo.

CAPO III°

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 69 – ISTITUZIONE E UTILIZZO DA PARTE DEGLI ENTI CONVENZIONATI

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico secondo le modalità previste dal presente Statuto e da apposito Regolamento.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Provinciale e delle aziende ed Enti dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.
3. La Provincia può mettere a disposizione dei Comuni, delle Comunità e Unioni Montane e delle Unioni di Comuni facenti parte del territorio, il proprio servizio di difesa civica, mediante apposite convenzioni che regoleranno i rapporti finanziari e organizzativi. In tal caso il Difensore Civico Provinciale assume la denominazione di DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE.
4. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia e dagli eventuali Enti convenzionati.

ART. 70 - FUNZIONI

1. Il Difensore Civico assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini e degli utenti. Interviene, anche di propria iniziativa, in caso di ritardo, irregolarità ed omissioni nelle attività e nei comportamenti degli uffici. Esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di varia natura giuridica dei quali la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.
2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza e con autonomia dagli organi della Provincia. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio; non può essergli opposto il segreto d'ufficio ed è tenuto, a sua volta, al relativo segreto secondo le norme di legge.
3. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici.
4. A tale scopo egli può invitare il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti. Può altresì richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica oggetto del suo intervento.
5. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica, al cittadino od all'associazione istante, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.

6. Segnala, al responsabile del procedimento, le irregolarità e vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.
7. Può convocare davanti a sé il responsabile del procedimento e le persone interessate per tentare la conciliazione delle rispettive pretese.
8. In ogni caso segnala agli organi istituzionali della Provincia le irregolarità e le disfunzioni eventualmente riscontrate.
9. Il Difensore Civico non può intervenire, su richiesta di dipendenti di una delle Amministrazioni indicate all'art. 69, per la tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

ART. 71 – MODALITA' DELL'ELEZIONE

1. Il Difensore Civico, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Provinciale, è scelto fra i cittadini residenti in un Comune del territorio della Provincia e deve possedere una laurea e comprovata esperienza di carattere giuridico-amministrativo che offra garanzia di obiettività di giudizio.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia. A tale scopo vengono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute. Ove in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza saranno indette successive votazioni a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 72 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento Nazionale e Europeo, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e di Circoscrizione e delle Comunità Montane nonché i membri degli organi esecutivi;
 - b) i componenti degli Organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici ed associazioni sindacali;
 - c) i dipendenti o chi presti, a qualsiasi titolo la propria opera a favore degli Enti di cui all'art. 69 comma 3;
 - d) i funzionari dello Stato in attività di servizio;
 - e) gli amministratori di Enti Pubblici o a partecipazione pubblica ed i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed imprese vincolati con la Provincia da contratti di opere o somministrazioni o che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni dalla Provincia;

- f) chi abbia svolto attività di amministratore di Enti Pubblici o a partecipazione pubblica e ex dipendenti, se non dopo 5 anni dalla scadenza della suddetta attività.
2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione pubblica, con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia.

ART. 73 - DURATA E REVOCA

1. Egli dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto. Le funzioni sono prorogate fino alla elezione del successore e può essere rieletto una sola volta.
2. Il Consiglio Provinciale provvede alla nomina del successore nei tre mesi antecedenti la scadenza di quello in carica; qualora si abbia cessazione per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nomina del successore deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta utile posteriore alla cessazione.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione adottata dal Consiglio Provinciale in seduta segreta e con la maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio Provinciale ne dichiara altresì la decadenza, a maggioranza semplice, ove accerti l'esistenza di una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

ART. 74 – RAPPORTO CON GLI ORGANI ELETTIVI

1. Il Difensore Civico, entro il mese di marzo, presenta, al Consiglio Provinciale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte, osservazioni e suggerimenti per il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio Provinciale entro il mese di Aprile ed è successivamente resa pubblica dal Presidente nelle forme più idonee per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

ART. 75 - INDENNITA'

1. La carica del Difensore Civico è onoraria e da diritto ad una indennità, determinata con atto di Consiglio, in rapporto con quella spettante al Presidente della Giunta, ed il trattamento di missione previsto per gli Assessori Provinciali.

ART. 76 - SEDE, PERSONE E STRUTTURE

1. Il Difensore Civico ha sede presso la Residenza Provinciale ed esplica la sua attività

anche presso le sedi distaccate o presso gli Enti convenzionati nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento.

2. La Giunta Provinciale con proprio provvedimento, in accordo con il Difensore Civico, definisce le modalità di assegnazione di personale, nonché l'arredamento, i mobili e le attrezzature necessarie all'assolvimento dell'incarico.

**ART. 76 bis - CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE
CIVICO DI ALTRE ISTITUZIONI
CASSATO**

TITOLO VIII°

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 77 - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. La Provincia, nel definire la programmazione della sua gestione corrente, deve rapportarsi all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie perseguendo, attraverso scelte e procedimenti razionali, un efficace utilizzazione delle risorse conseguibili con l'esercizio della propria potestà impositiva, di quelle trasferite dallo Stato e di quelle attribuite dalla Regione.
2. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva, la Provincia distribuisce il carico tributario, fra la comunità provinciale, ispirandosi a criteri di equità e di giustizia, sì da assicurare la partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica, in proporzione alla capacità contributiva di ciascuno e dal grado di utilizzazione dei servizi erogati.
3. Per il finanziamento di programmi di investimento, la Provincia attiva tutte le necessarie procedure richieste da leggi ordinarie e speciali dello Stato, della Regione e della Comunità Economica Europea o procede alla alienazione di beni del patrimonio disponibile, non destinati per legge ad altro scopo. Nei limiti ed alle condizioni di legge può altresì operare il ricorso al credito ove si rivelino insufficienti le risorse così acquisite.

ART. 78 - DOCUMENTI CONTABILI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale ed il piano esecutivo di gestione sono i documenti contabili della programmazione finanziaria.
2. Il bilancio di previsione che deve rispettare i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità ed integrità, della veridicità del pareggio economico-finanziario e della pubblicità, è deliberato dal Consiglio Provinciale, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti che, anche nelle adunanze di seconda convocazione, non possono essere in numero inferiore alla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 79 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri ed è eletto dal Consiglio Provinciale con voto limitato a due componenti, scelto in conformità a quanto disposto dall'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/00. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

2. Sono revocabili solo se non adempiono al loro incarico secondo le norme di legge, del presente statuto e del regolamento.
3. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria della gestione e collabora, con il Consiglio Provinciale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in particolare:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti che ritenga meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione;
 - d) partecipando collegialmente, con funzioni consultive e di relazione, alle adunanze del Consiglio Provinciale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente della Provincia, per riferire o dare pareri su argomenti specifici.
4. I Revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.

ART. 80 - IL CONTO CONSUNTIVO

1. Il Consiglio Provinciale delibera il conto consuntivo in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Ove il conto consuntivo sia deliberato in seduta di seconda convocazione, può procedersi a votazione solo se sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia della gestione, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione da allegarsi alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

ART. 81 - CONTROLLO INTERNO

1. Il controllo economico interno della gestione, che si attua secondo le norme del regolamento di contabilità deve consentire la verifica dei risultati in rapporto agli obiettivi e, attraverso sistematiche rilevazioni in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione, al fine di adottare gli interventi organizzativi eventualmente necessari al conseguimento degli obiettivi programmati.
2. Attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, nonché sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, il controllo interno

della gestione deve assicurare, agli organi di governo dell'ente, tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare i processi di sviluppo dell'organizzazione.

3. Ove, attraverso il controllo interno, si rilevino, nella gestione del bilancio, squilibri tali da determinare situazioni deficitarie, la Giunta, sentito il Collegio dei Revisori, propone al Consiglio i provvedimenti necessari a rideterminare l'equilibrio del bilancio.

ART. 82 - CONTRATTI

1. La Provincia provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La Provincia si attiene altresì alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
3. Il regolamento per la disciplina dei contratti deve perseguire l'obiettivo della massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione nonché quello di una informazione completa, aggiornata e tempestiva.

TITOLO IX°**REVISIONE DELLO STATUTO****ART. 83 - MODALITA' E PROCEDURE**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale e parziale dello statuto provinciale sono deliberate dal consiglio provinciale con la procedura di cui all'art. 6 comma 4 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L'abrogazione totale dello statuto opera solo dal momento in cui assume efficacia la deliberazione di approvazione del nuovo testo dello stesso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e viene pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (MODENA)

Statuto Unione di Comuni Terre di Castelli - modificato con atto consiliare n. 28 del 30 aprile 2014



**STATUTO
UNIONE TERRE DI CASTELLI**

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
RIFORMULATO CON ATTO CONSILIARE N. 24 DEL 01.04.2009
E MODIFICATO CON ATTO CONSILIARE N. 55 DEL 21.10.2010
E ATTO CONSILIARE N. 28 DEL 30.04.2014

Il Testo dello Statuto dell'Unione stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli per 30 gg a decorrere dal 16.05.2014.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 - Istituzione dell'Unione Terre di Castelli
Articolo 2 - Stemma e gonfalone
Articolo 3 - Finalità e compiti dell'Unione
Articolo 4 – Durata e scioglimento dell'Unione
Articolo 5 -Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
Articolo 6 - Decisione di scioglimento del vincolo convenzionale
Articolo 7 - Funzioni dell'Unione
Art. 8 – Conferimento di funzioni all'Unione
Art. 9 – Sviluppo della cooperazione tra le Province e l'Unione Terre di Castelli

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO***Organi di governo dell'Unione***

- Art. 10 – Organi di Governo
Art. 11– Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

Il Consiglio

- Art. 12- Composizione
Art. 13 – Rinnovo del Consiglio dell'Unione
Art. 14 – Competenze
Art. 15 – Il Presidente del Consiglio dell'Unione
Art. 16 – Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 17 – Decadenza, Revoca e Dimissioni dei Consiglieri

Il Presidente dell'Unione e la Giunta

- Art. 18 – Elezione del Presidente dell'Unione
Art. 19 – Composizione e nomina della Giunta
Art. 20 – Funzioni del Presidente dell'Unione
Art. 21 – Il Vice Presidente dell'Unione
Art. 22 -. Funzioni della Giunta
Art. 23 – Conferenza di coordinamento Unione/Comuni
Art. 24 – Statuto della Governance
Art. 25 –Sub ambiti

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 26 – Principio di Distinzione
Art. 27 – Principi di Amministrazione
Art. 28 – Criteri di Organizzazione
Art. 29 – Principi in materia di gestione di personale
Art. 30 – Principi di Collaborazione
Art. 31 – Principi in materia di Servizi Pubblici locali
Art.32 -Il Segretario generale
Art. 33 – Il Direttore generale
Art. 34 – Il Difensore civico dell'Unione

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 35 – Principi di Partecipazione
Art. 36 – Trasparenza e Accesso Civico
Art. 37 – Referendum
Art. 38- Istanze, Petizioni e Proposte
Art. 39 – Istruttoria Pubblica
Art. 40 – Diritti degli Utenti dei Servizi
Art. 41 – Regolamenti, Istituti di Partecipazione

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 42 – Finanze dell'Unione
Art. 43 – Bilancio e Programmazione Finanziaria
Art. 44 – Ordinamento contabile e servizio Finanziario
Art. 45 – Affidamento del Servizio Tesoreria

TITOLO VI – Norme transitorie e Finali**Art. 46 – Il Presidente Temporaneo****Art. 47 – Atti regolamentari****Art. 48 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili****Art. 49 – Approvazione e proposte di modifica dello Statuto****Art. 50 – Risoluzione delle controversie****Art. 51 – Decorrenza della nuova composizione del Consiglio dell'Unione****Art. 52 – Norma Finale**

STATUTO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Istituzione dell'Unione Terre di Castelli

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico", e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali", è costituita l'Unione denominata "Terre di Castelli", tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.
2. L'Unione ha sede presso il Comune di Vignola. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma 3. È fatta, comunque, salva la facoltà di istituire uffici di rappresentanza al di fuori del territorio medesimo.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione.

Articolo 2 Stemma e gonfalone

1. L'Unione di Comuni ha proprio stemma e gonfalone.
2. Lo stemma dell'Unione è composto da una stilizzazione di castello merlato, in vista prospettica e bicolore, giustapposto alla denominazione dell'Ente "Unione Terre di Castelli".



3. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all'Unione Terre di Castelli, fatta salva la facoltà di utilizzazione da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Articolo 3 Finalità e compiti dell'Unione

1. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti, o ad essa attribuite dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna o dalla Provincia di Modena.
2. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali.
3. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
4. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
5. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
6. L'Unione favorisce la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali, cooperando a tal fine con la Regione, la Provincia ed i singoli Comuni montani, in conformità alle vigenti leggi nazionali e regionali a favore della montagna.

7. L'Unione salvaguarda il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali del territorio montano.

8. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi dell'art. 19 co 5 L.R. 21/2012, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità.

In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

9. Per l'organizzazione e gestione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni, l'Unione può prevedere l'organizzazione dei sub ambiti omogenei di cui al successivo art. 25, compatibilmente con quanto previsto nei commi precedenti.

Articolo 4 Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. In ogni caso la durata, ai sensi dell'art. 19 co. 3 L.R. 21/2012, non può essere inferiore ad anni 10.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;

b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;

c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

4. In caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.

5. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, l'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

Articolo 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli Comunali prendono atto di tale deliberazione assumendo gli atti conseguenti.

3. Nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, o nel caso di revoca da parte di un comune di una funzione precedentemente delegata all'Unione, detto recesso o revoca deve essere deliberato quattro mesi prima dell'approvazione del bilancio preventivo dell'Unione, ed ha effetto a partire dal primo esercizio finanziario successivo alla adozione della deliberazione consiliare. Dal medesimo termine, in caso di recesso totale dall'Unione, ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

4. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

5. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 3. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere totalmente dall'Unione o di revocare una funzione, rinuncia a qualsiasi diritto sul corrispondente patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali. Il Comune recedente ha diritto alla restituzione della quota parte del patrimonio o demanio dell'Unione costituito anche con il proprio contributo, nel rispetto delle convenzioni stipulate.

7. Se valutato necessario, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste per il 50% a carico del Comune che recede e per il 50% a carico dei restanti Comuni dell'Unione.

Articolo 6

Decisione di scioglimento del vincolo convenzionale

L'Unione, in situazioni di estrema criticità istituzionale valutate come tali dal Consiglio dell'Unione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, si riserva la possibilità di decidere lo scioglimento del vincolo convenzionale con uno o più comuni.

Sono in ogni caso considerate di estrema criticità le seguenti situazioni:

1. mancata approvazione del bilancio coerente con la gestione delle funzioni affidate all'Unione;
2. mancato conferimento delle funzioni minime comuni obbligatorie per legge;
3. Bilancio in dissesto o Bilancio strutturalmente deficitario.

In tal caso l'Unione si impegna a stipulare, con il singolo Comune esterno all'Unione, apposite convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi dagli stessi individuati.

Articolo 7

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di funzioni e servizi, sia propri che delegati, riferiti alle seguenti aree di amministrazione generale:

- a) attività istituzionali e segreteria;
- b) Urp sovracomunale;
- c) comunicazione;
- d) tutela legale;
- e) difensore civico;
- f) organizzazione unitaria dei servizi demografici;
- g) servizi cimiteriali;
- h) personale;
- i) entrate tributarie e servizi fiscali;
- j) gestione economica e finanziaria e controllo di gestione;
- k) appalti e contratti di lavori, servizi e forniture;
- l) servizi statistici, informativi e di e-government;
- m) polizia locale;
- n) protezione civile;
- o) lavori pubblici e patrimonio;
- p) grandi infrastrutture;
- q) viabilità, circolazione e servizi connessi;
- r) gestione del territorio (catasto, gestione e manutenzione del verde pubblico, vigilanza e controllo antisismico, ecc.);
- s) ambiente;
- t) servizi pubblici locali;
- u) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;
- v) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;
- w) sviluppo economico;
- x) sportello unico attività produttive;
- y) politiche comunitarie;
- z) ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con la Scuola e l'Università;
- aa) servizi sociali e socio sanitari integrati;
- bb) politiche abitative e funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
- cc) servizi scolastici;

- dd) cultura, turismo e attività ricreative;
- ee) agricoltura;
- ff) difesa idrogeologica del territorio;
- gg) gestione e valorizzazione del patrimonio forestale;

2. I Comuni possono, altresì, conferire all'Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti.

Articolo 8 **Conferimento di funzioni all'Unione**

1. Il conferimento di funzioni comunali di cui all'art. 6 comma 1 si perfeziona con l'approvazione di conformi delibere da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione con la quale l'Unione recepisce le competenze conferite.

2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
- il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
- le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
- le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
- le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
- le condizioni nella successione della gestione del servizio;
- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
- le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto. In particolare, la revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli Enti aderenti.

3. Il conferimento di nuove funzioni, di norma, deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, e richiede per l'approvazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a ciascun ente.

4. A seguito del conferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. Assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

Articolo 9 **Sviluppo della cooperazione tra le Province e l'Unione Terre di Castelli**

1. L'Unione può svolgere attività e funzioni provinciali decentrate, in relazione alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi, in convenzione con le Province, anche in forma associata.

TITOLO II **ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

Organi di governo dell'Unione

Articolo 10 **Organi di governo**

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero

tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

3. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.

4. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati ed a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico ed adeguatamente documentate, in conformità alle regole vigenti in materia.

5. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

Articolo 11

Incidibilità, ineleggibilità e incompatibilità

1. Si applicano agli amministratori dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incidibilità, ineleggibilità incompatibilità" del D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili, nonché la normativa specifica in materia di incompatibilità ed inconfiribilità.

Il Consiglio

Articolo 12 Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da 30 consiglieri ed è formato da componenti dei consigli dei comuni associati.

2. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto; i restanti 23 consiglieri dell'Unione sono eletti da ciascun Comune, in ragione della diversa consistenza demografica, nel seguente modo:

- Castelnuovo Rangone: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza;
- Castelvetro di Modena: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza;
- Guiglia: 2 consiglieri di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza;
- Marano sul Panaro: 2 consiglieri di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza;
- Savignano sul Panaro: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza;
- Spilamberto: 3 consiglieri di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza;
- Vignola: 5 consiglieri di cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza;
- Zocca: 2 consiglieri di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza.

3. I Consigli comunali partecipanti eleggono, con il sistema del voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare del proprio Ente, i 23 consiglieri nonché, al fine di assicurare il funzionamento dell'organo consiliare nelle ipotesi di cui al successivo art. 16, i relativi consiglieri supplenti.

4. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Il regolamento del Consiglio dell'Unione prevede e definisce le funzioni di almeno i seguenti organismi: i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, l'ufficio di presidenza.

6. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario.

7. Qualora un Sindaco rinunci al suo diritto di far parte del Consiglio dell'Unione, il corrispondente Consiglio Comunale elegge un consigliere di maggioranza in più con le stesse modalità descritte nel comma 3 di questo articolo.

Articolo 13

Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta d'insediamento e con le modalità previste dal presente statuto, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario Generale dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.

2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al precedente comma, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
3. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente temporaneo, di cui al successivo art. 46, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio.
4. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente temporaneo, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
5. Allo stesso, o al Presidente dell'Unione qualora eletto, spetta la convocazione e la presidenza delle eventuali sedute successive alla prima fino alla avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.
6. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
7. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Articolo 14 Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio ai sensi del successivo art. 19, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma. La frequenza di tali rapporti è stabilita in sede di regolamento del Consiglio dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Articolo 15 Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto, a maggioranza assoluta tra i Consiglieri assegnati, nella prima seduta del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o la conferenza dei capigruppo, come disciplinata dal regolamento del Consiglio, o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio eletto con le stesse modalità del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di dimissioni del Presidente (o del Vice) o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.
6. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.
4. Qualora una decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
5. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
6. Ai Consiglieri possono essere affidati, dal Presidente dell'Unione e/o dal Consiglio dell'Unione, in quest'ultimo caso su proposta degli organismi di cui all'art. 11 comma 5, incarichi finalizzati per materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d'incarico. In ogni caso all'incaricato non potrà essere riconosciuta remunerazione diversa da quella attribuita in ragione di mandato.

Articolo 17

Decadenza, revoca e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive, nell'arco dell'anno solare, dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano contestualmente la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione.
6. La revoca dalla carica di Consigliere dell'Unione, deliberata dal relativo Consiglio comunale, diviene efficace dal momento dell'assunzione al protocollo generale dell'Ente della comunicazione del provvedimento e non necessita di presa d'atto.
7. Qualora il Consigliere dell'Unione formalizzi presso il Comune di provenienza la modifica della propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza tale da alterare in seno all'Unione il rapporto numerico di cui al precedente art. 11, il Comune dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Unione.
8. Il Consiglio comunale interessato, nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, provvede, nella prima seduta utile, e comunque non oltre 60 giorni, alla sostituzione del Consigliere. Nel caso in cui il Consiglio comunale non provveda entro gli indicati termini o qualora, nelle more della designazione, vi sia necessità e/o urgenza di convocare il Consiglio dell'Unione, in via suppletiva e sino a eventuale successiva elezione, entra a far parte del Consiglio dell'Unione il Consigliere supplente. Della mancata nomina del componente effettivo viene data comunicazione al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

Il Presidente dell'Unione e la Giunta

Articolo 18

Elezione del Presidente dell'Unione

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata entro quindici giorni dal Presidente temporaneo di cui all'art. 46 e ai sensi del precedente art. 12, il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco che ha svolto

continuativamente il maggior numero di mandati amministrativi, immediatamente precedenti al mandato in corso. A parità di mandati è Presidente il Sindaco del Comune più popoloso.

2. Si provvede ad elezione del Presidente nel caso di rinnovo generale di almeno 3/5 delle amministrazioni aderenti.

3. La carica di Presidente dell'Unione è esercitata durante il mandato amministrativo, da due diversi sindaci che si alterneranno a metà mandato, fatta salva la possibilità per il Consiglio di stabilire una durata diversa, a maggioranza assoluta, con atto d'indirizzo che precede l'elezione del Presidente. Il Consiglio nella nomina di tale figura garantisce, ove possibile, che la carica di Presidente dell'Unione sia esercitata a turno da tutti i Sindaci nel corso dei diversi mandati.

4. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.

Articolo 19

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni aderenti.

2. I Sindaci, nella loro qualità di Assessori dell'Unione, restano in carica per l'intera durata del loro mandato amministrativo.

3. Il Presidente dell'Unione presenta gli Assessori al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.

4. Ogni Sindaco, nella sua qualità di Assessore dell'Unione, nomina un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori comunali. I delegati permanenti possono essere invitati, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta.

5. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore delegato nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

Articolo 20

Funzioni del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il suo programma amministrativo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento, in una seduta non successiva a 120 (centoventi) giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio.

2. Il Presidente dell'Unione esercita i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma e altri accordi, qualora il conferimento di funzioni sia effettuato da tutti i comuni aderenti.

3. Il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.

4. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.

Articolo 21

Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente dell'Unione sono esercitate dal componente più anziano di età.

Articolo 22

Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
4. La Giunta persegue le finalità indicate nell'art. 3 del presente statuto con azione collegiale e collaborativa, ricercando il massimo consenso e condivisione tra i suoi componenti prima di prendere le decisioni di sua competenza.
5. A conclusione del percorso di condivisione di cui ai commi precedenti la Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Qualora il territorio dell'Unione Terre di Castelli coincida con il distretto socio-sanitario, le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata con la partecipazione del direttore del distretto.
7. Qualora una decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
8. I componenti della Giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

Articolo 23

Conferenza di coordinamento Unione/Comuni

1. Gli Assessori dell'Unione curano il collegamento con le Giunte Comunali sulle materie trasferite all'Unione.
2. La giunta dell'Unione, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, si avvale della Conferenza di coordinamento Unione/Comuni costituita dagli Assessori comunali delegati per le materie trasferite all'Unione, nel numero massimo di un assessore per ciascuno dei Comuni aderenti.
3. La Conferenza svolge, altresì, funzioni propositive e consultive per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione e per radicare in ciascun Comune una più solida adesione alle politiche d'Unione.
4. La Conferenza può essere convocata dal Presidente o dall'assessore dell'Unione delegato per la specifica materia trasferita.
5. A ciascuno dei componenti della Conferenza può essere conferito il presidio di specifiche materie.
6. Alla Conferenza è assicurata ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie attività inoltrando preventivamente, a ciascun componente, l'ordine del giorno della giunta e le decisioni da essa conseguentemente assunte.
7. La Conferenza può essere invitata, senza diritto di voto, alle sedute della giunta e del Consiglio dell'Unione.

Articolo 24

Statuto della governance

1. Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
2. Al fine di agevolare l'azione d'indirizzo e di controllo spettante ai Comuni aderenti valorizzando il ruolo degli amministratori locali, e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione come prevista dalle norme e dal presente Statuto, le bozze delle seguenti proposte di delibera vengono preventivamente sottoposte all'attenzione dei tecnici e degli assessori di riferimento delle singole amministrazioni, o in forma completa o in sintesi:
 - Bilancio di previsione;
 - Assestamenti di bilancio;
 - Bilancio consuntivo;
 - Piano degli investimenti;
3. Al fine di agevolare il raccordo e il coordinamento tra l'Unione e i Comuni aderenti, almeno una volta l'anno e con sufficiente anticipo rispetto alle scadenze legate al bilancio di previsione, viene convocato un Consiglio dell'Unione aperto ai Consiglieri dei comuni aderenti, al fine di esaminare lo stato dei programmi dell'Unione e raccogliere osservazioni, critiche e suggerimenti.
4. Con lo stesso scopo dei commi precedenti, l'Assessore al bilancio, assieme al responsabile dei servizi finanziari dell'Unione, convoca periodicamente gli assessori comunali al bilancio e i responsabili dei servizi

finanziari dei comuni, per esaminare il bilancio dell'Unione, preventivo e consuntivo, e altre questioni individuate dalla Giunta.

5. Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo Unico.

6. Le bozze degli atti e relativi allegati da portare all'approvazione del Consiglio dell'Unione vengono tempestivamente comunicati e messi su supporto informatico a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali dei Comuni aderenti.

Articolo 25 Sub ambiti

1. Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.

2. Se attivati, i sub ambiti perseguono la seguente finalità:

a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per sottoinsiemi autonomi nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la dimensione ottimale di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale dell'Unione;

b. la possibilità di fornire maggiore livello di servizio agli enti che lo richiedono e conferiscono maggiori risorse.

3. L'attivazione dei sub ambiti territoriali è decisa o rinnovata, di norma, in occasione del rinnovo degli organi dell'Unione di cui al Titolo II di questo Statuto.

4. La costituzione di un sub ambito, la modifica della sua delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti, è approvata dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei consiglieri assegnati, su richiesta dei Comuni interessati e su proposta della Giunta dell'Unione.

5. Il sub ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato a una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.

6. Le funzioni e servizi organizzati in modo differenziato per sub ambito non potranno comportare un aggravio di spesa per i comuni non aderenti agli stessi, rispetto a una organizzazione omogenea su tutta l'Unione.

7. Si demanda ad un regolamento attuativo la disciplina più puntuale, in particolare per disciplinare la sede del sub ambito, le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

8. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 26 Principio di distinzione

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. Nei casi di carenza disciplinaria delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l'individuazione, in concreto, delle competenze medesime.

Articolo 27 Principi di amministrazione

1. L'attività dell'Unione è informata a criteri di rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell'utenza, per il

conseguimento di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa che di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.

2. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell'attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti.

3. L'Unione adotta il Bilancio di Missione come documento annuale di rendicontazione della propria attività amministrativa e di verifica del raggiungimento degli obiettivi assunti in sede di Bilancio di previsione. Il Bilancio di Missione viene presentato al Consiglio dell'Unione ed alla cittadinanza contestualmente al Bilancio consuntivo.

Articolo 28 **Criteri di organizzazione**

1. L'organizzazione dell'Unione, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 31, è costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:

- a. funzionalità rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi di periodo, anche attraverso la periodica verifica e la dinamica revisione dell'articolazione strutturale dell'ente e dell'assegnazione delle risorse, da effettuarsi, ove necessario, anche in corso d'esercizio e, in ogni caso, contestualmente all'approvazione del Piano esecutivo di gestione;
- b. ampia flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte della direzione e dei responsabili delle strutture;
- c. omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
- d. interfunzionalità degli uffici;
- e. imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- f. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
- g. responsabilizzazione e collaborazione del personale.

2. I profili organizzativi di cui al comma 1 costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi.

Articolo 29 **Principi in materia di gestione del personale**

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico-amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva e distribuito dinamicamente alle strutture dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 30 **Principi di collaborazione**

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

2. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è trasferito, di norma e nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, nella dotazione organica dell'Unione.

3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

4. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
5. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'ambito del rapporto di lavoro nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
6. I Segretari e i Direttori generali dell'Unione e dei Comuni aderenti all'Unione, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

Articolo 31

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

Articolo 32

Il Segretario generale

1. Il Presidente sceglie il segretario generale dell'Unione tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario Generale dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al Segretario presso i Comuni.
3. Il Segretario Generale è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico è pari a quella della legislatura.
4. Il Presidente dell'Unione può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i Segretari Comunali in servizio nei Comuni aderenti o tra i funzionari dell'Unione in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Articolo 33

Il Direttore generale

1. Secondo le norme previste dalla legge il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso. In particolare il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; predisporre il piano della performance e la proposta di piano esecutivo di gestione.
2. Ai fini di cui al comma 1, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti e i responsabili delle strutture, ad eccezione del Segretario generale.
3. Il Direttore generale è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione.
4. Quando il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente dell'Unione al Segretario Generale.

Articolo 34

Il Difensore civico dell'Unione

1. L'Unione istituisce l'ufficio del Difensore Civico, nelle forme previste per legge, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività viene disciplinata da apposito regolamento.
2. Il Difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità trasparenza, efficienza, efficacia ed equità. Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie dei soggetti socialmente deboli.
3. E' facoltà dell'Unione stipulare apposita convenzione per l'avvalimento del Difensore Civico di altri Enti qualora sia ritenuta la soluzione più funzionale ed economica.
4. Entro il mese di marzo il Difensore Civico presenta al Consiglio dell'Unione una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
5. Qualora la legge non consenta la nomina di tale figura da parte dell'Unione, la stessa ha la facoltà di stipulare apposita convenzione per l'avvalimento del Difensore Civico della Provincia o della Regione.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 35

Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti utili a tal fine.
2. Nei processi di partecipazione l'Unione garantisce l'uguaglianza nell'accesso alle informazioni rilevanti a tutti i partecipanti. Garantisce altresì la partecipazione delle formazioni sociali, delle associazioni titolari di interessi collettivi e di altri soggetti espressione della comunità locale doverosamente coinvolti nel governo dei processi di partecipazione.
3. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio. Tali regolamenti devono prevedere strumenti di partecipazione e controllo aperti agli utenti dei servizi di cui l'Unione è titolare, quali ad esempio consigli di gestione, comitati consultivi misti, indagini di soddisfazione dell'utenza e percorsi di audit civico.
4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 36

Trasparenza e accesso civico

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione, le attività svolte e i risultati ottenuti, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento degli obiettivi istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.
2. L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
3. L'informazione avviene anche attraverso dati riepilogativi facilmente comprensibili relativi agli atti principali quali il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, gli assestamenti di bilancio, gli atti di pianificazione e gli atti programmatici e generali.
4. Almeno una volta all'anno, nel sito web istituzionale, l'Unione cura la pubblicazione di rappresentazioni grafiche e/o tabellari relative all'allocazione delle risorse, all'articolazione delle entrate, alla prestazione economica e qualitativa dei servizi, sulla base di indicatori approvati e aggiornati periodicamente dal Consiglio dell'Unione. Tale pubblicazione dovrà essere integrata e coerente con le informazioni contenute nel bilancio di missione dell'annualità di riferimento.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

Articolo 37 Referendum

1. Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

- a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché i regolamenti;
- b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
- d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
- f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
- g) le espropriazioni per pubblica utilità.

3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti composto dal difensore Civico, da un componente eletto dalla maggioranza e uno dalla minoranza del Consiglio dell'Unione. Il parere di ammissibilità viene rilasciato entro 30 giorni.

4. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.

6. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.

7. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

Articolo 38 Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze e le petizioni sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria. E' obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o petizioni.

2. Tutti i cittadini, residenti nell'Unione, che hanno compiuto il diciottesimo annodi età, hanno diritto di presentare istanze, petizioni rivolte al Consiglio o alla Giunta dell'Unione, nelle materie di rispettiva competenza, diretta a promuovere interventi su materie di competenza dell'Unione.

3. L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. Il diritto di istanza, petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.

4. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte dell'Unione hanno diritto di presentare proposte al Consiglio o alla Giunta dell'Unione, nelle materie di rispettiva competenza.

5. La proposta è la richiesta di deliberazione o di altro atto giuridico amministrativo, di competenza del Consiglio, della Giunta o di altro organo competente. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio competente e di accedere alle informazione sull'andamento della gestione finanziaria, per la quantificazione delle relative spese. In ogni caso la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta deve indicarne la copertura.

6. La proposta deve essere presentata al Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio e/o alla Giunta. Tale proposta deve essere presentata in forma scritta e avere ad oggetto materia riguardante le funzioni trasferite all'Unione. Deve altresì riguardare almeno la maggioranza dei comuni dell'Unione.
7. L'amministrazione comunica la deliberazione, con la quale si esprime sulla proposta, ai cittadini proponenti e ne assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la proposta è accolta, od è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.
10. Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori dell'istanza, petizione o proposta la data della riunione in cui le medesime saranno esaminate.
11. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza petizione o proposta o ulteriori trenta giorni nel caso in cui la Giunta, per ragioni di urgenza e di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta, decida un rinvio del relativo esame, l'istanza, petizione o proposta sono iscritte al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, che si pronunciano entro venti giorni.
12. Le istanze, petizioni o proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri di cui all'art. 49 comma 1 della legge 18 Agosto 2000 n. 267.
13. Ulteriori modalità di presentazione, forme di pubblicità e ogni altra questione rilevante sono demandate ad apposito Regolamento.

Articolo 39 **Istruttoria pubblica**

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio dell'Unione quando è su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, 1/5 dei consiglieri.
3. L'istruttoria, in via transitoria fino all'approvazione di apposito regolamento, deve essere indetta altresì quando ne facciano richiesta un numero di aventi diritto al voto del territorio dell'Unione, valutato idoneo dai Capigruppo consiliari dell'Unione.
4. L'istruttoria deve essere indetta entro sessanta giorni dal deposito presso la Segreteria Generale delle firme richieste.
5. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
6. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.
7. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Articolo 40 **Diritti degli utenti dei servizi**

1. L'Unione Terre di Castelli riconosce il diritto degli utenti dei servizi di cui è titolare ad essere coinvolti nella programmazione, gestione, controllo e miglioramento della qualità degli stessi, secondo modalità che possono variare in relazione alle specifiche caratteristiche, al contesto, alla propensione alla partecipazione e che includono, a titolo esemplificativo, i consigli di gestione, i comitati consultivi misti, l'audit civico, le indagini di customer satisfaction ed altro.
2. In particolare l'Unione promuove le iniziative congiunte di controllo e di miglioramento della qualità tra servizi ed utenti come l'audit civico.
3. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, la carta dei servizi quale strumento di esplicitazione delle dimensioni e dei livelli di qualità garantiti. L'Unione si impegna altresì a promuovere percorsi di partecipazione e di coinvolgimento degli utenti e dei cittadini nella definizione delle proprie carte dei servizi.
4. La Giunta rendiconta annualmente al Consiglio, tramite uno specifico report da presentarsi contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, le iniziative attuate per il coinvolgimento degli utenti dei servizi nella programmazione, gestione, controllo e miglioramento della qualità degli stessi.

Articolo 41
Regolamenti Istituti di Partecipazione

1. Gli istituti di partecipazione previsti nel presente titolo saranno disciplinati da appositi regolamenti, da redigersi entro un anno dall'approvazione del presente Statuto.
2. In via transitoria è compito della conferenza dei capigruppo del consiglio dell'Unione valutare l'ammissibilità delle proposte di referendum, delle istanze, delle petizioni, delle proposte di delibera, dell'istruttoria pubblica.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 42
Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
3. Ogni convenzione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i criteri necessari per il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.

Articolo 43
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, eventualmente rettificata sulla base di moltiplicatori correttivi che tengano conto dei servizi conferiti. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

Articolo 44
Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 45
Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46
Il Presidente temporaneo

1. A garanzia della continuità amministrativa, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 18, è Presidente dell'Unione il Sindaco che ha svolto continuativamente il maggior numero di mandati amministrativi, immediatamente precedenti al mandato in corso. A parità di mandati è Presidente il Sindaco del Comune più popoloso.

Articolo 47
Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno.

Articolo 48
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Articolo 49
Approvazione e proposte di modifica dello Statuto

1. Lo Statuto dell'Unione viene approvato nel rispetto delle regole del Testo Unico Enti Locali con la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'assemblea dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Lo Statuto dell'Unione in fase di prima istituzione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti, mentre le successive modifiche sono approvate unicamente dal Consiglio dell'Unione con le maggioranze suindicate.

Art 50
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere nei rapporti politici ed istituzionali dell'Unione è demandata alla decisione da parte del Collegio dei Sindaci, appositamente riunito, che decide a maggioranza qualificata dei 2/3. La presente norma sostituisce il ricorso all'arbitrato previsto nelle vigenti convenzioni.

Articolo 51
Decorrenza della nuova composizione del Consiglio dell'Unione

1. In applicazione della legge 7.4.2014, n. 56 che ha modificato l'art. 32, comma 3 del Testo Unico degli Enti locali il numero e la composizione dei Consiglieri dell'Unione viene definita all'art. 12 del presente Statuto.

2. I Comuni di Castelnuovo Rangone e Zocca, non interessati dalla tornata elettorale del 2014, dovranno provvedere a confermare o rinominare i membri effettivi/supplenti di maggioranza e minoranza nel numero previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 52
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di ultima affissione all'Albo pretorio dei singoli Comuni costituenti l'Unione Terre di Castelli dei rispettivi atti deliberativi consiliari di approvazione.
3. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, affisso all'albo pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche alle modifiche statutarie.